Forum dell'Unione Internazionale Avvocati (UIA). Nuovi standard di comportamento per conciliatori (25 gennaio 2003)

Le seguenti norme di comportamento sono applicabili a qualsiasi persona che svolga un'attività di conciliazione (a meno che le parti non stabiliscano diversamente):

1 Il conciliatore dovrà essere adeguatamente formato e dovrà mantenere e migliorare la propria preparazione e pratica nella conciliazione. Il conciliatore dovrà rifiutarsi di partecipare ad una conciliazione nel caso in cui non abbia una preparazione adeguata.

2 Il conciliatore dovrà dare informazione [1] di qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza[2] ed imparzialità [3] o possa dare la percezione di parzialità o mancanza di neutralità [4]. Il conciliatore dovrà in ogni atto che compie agire e dare l'impressione di agire, in modo completamente imparziale rispetto alle parti e mantenere la neutralità nella controversia.

Il conciliatore non dovrà prendere parte o continuare una conciliazione nel caso in cui venga meno la propria imparzialità o neutralità.

3 Il conciliatore dovrà assicurarsi che le parti, prima dell'inizio della conciliazione, abbiano compreso ed accettato espressamente:

- la finalità e la procedura di conciliazione
- il ruolo del conciliatore e delle parti
- gli obblighi di riservatezza del conciliatore e delle parti
- il compenso del conciliatore.

4 Il conciliatore dovrà agire in modo diligente.

5 Il conciliatore non dovrà esercitare pressioni sulle parti.

6 Il conciliatore dovrà mantenere la riservatezza di ogni informazione che emerga dalla conciliazione o sia ad essa collegata, incluso il fatto stesso che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che la legge o l'ordine pubblico stabiliscano diversamente. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una parte non potrà essere comunicata all'altra parte senza permesso a meno che non riguardi fatti contrari alla legge.

[1] Il conciliatore deve informare le parti di qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se, di fatto, possa non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore.

[2] Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (relazioni personali o lavorative) tra il conciliatore ed una delle parti.

[3] Imparzialità si riferisce ad un'attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non dovrà favorire una parte a discapito dell'altra.

[4] Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non dovrà avere interessi diretti sull'esito del procedimento.